

*Le novità del Collegato lavoro. Stop al requisito della convivenza richiesto per la concessione*

# Stretta sull'assistenza ai disabili

## Il diritto ai permessi solo ai parenti entro il secondo grado

### Le novità

<b>La parentela/1</b>	Il diritto ai permessi spetta al dipendente, parente o affine entro il secondo grado (non più entro il terzo grado) del soggetto disabile che necessita di assistenza
<b>La parentela/2</b>	Il diritto ai permessi spetta al dipendente, parente o affine entro il terzo grado qualora si tratti di genitori o del coniuge del disabile che abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da altrettanta patologia invalidante o siano deceduti o mancanti
<b>La convivenza</b>	Soppressa la condizione di convivenza ai fini del diritto ai permessi
<b>La sede di lavoro</b>	La scelta della sede di lavoro da parte del lavoratore che assiste un disabile è vincolata al domicilio della persona da assistere e non più a quello del lavoratore

**DI DANIELE CIRIOLI**

**S**top alla convivenza con il familiare disabile quale condizione per il diritto ai tre giorni di permesso mensili dal lavoro. Permesso che, tuttavia, va riconosciuto ai dipendenti parenti o affini del disabile entro il secondo e non più il terzo grado. Il terzo grado di parentela resta valido, invece, nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbia compiuto i 65 anni d'età o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il diritto ai permessi, infine, non può più essere riconosciuto a più di un dipendente per l'assistenza alla stessa persona. Salvo che si tratti di un figlio con handicap in situazione di gravità, nel qual caso spetta a entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. A stabilirlo, tra l'altro, il collegato lavoro attualmente alla registrazione presso la corte dei conti, prima della pubblicazione in gazzetta ufficiale.

**I permessi.** Le novità riguardano la disciplina dettata dall'articolo 33 della legge n. 104/1992 sui permessi dal lavoro a favore di chi assista soggetti con handicap. Disciplina che prevede, in particolare, il diritto a favore della lavoratrice madre

o, in alternativa, del lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità di fruire, in alternativa al prolungamento a 3 anni dell'astensione facoltativa, di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino e, successivamente (al terzo anno), a 3 giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa e retribuiti, anche in maniera continuativa. Il diritto a 3 giorni mensili spetta, inoltre, ai soggetti che assistano una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente. Lo stesso articolo, inoltre, stabilisce che il genitore o familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e che gli stessi lavoratori non possono essere trasferiti senza il proprio personale consenso presso un'altra sede.

**Le novità.** Diverse le novità previste dal collegato. In primo luogo, il diritto alla fruizione dei permessi viene riconosciuto al lavoratore dipendente nel caso in cui sia parente o affine entro il secondo grado, e non più entro il terzo grado. Il riconoscimento, invece, resta a favore di parenti o affini entro il terzo grado nel

caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età o siano anche essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti. Ancora viene soppresso il riferimento alla convivenza come condizione per la fruizione dei permessi e il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Se l'assistenza riguarda lo stesso figlio, allora il diritto è riconosciuto a entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

Relativamente al diritto alla scelta della sede di lavoro, il collegato sopprime il riferimento alla continuità dell'assistenza e la scelta viene vincolata al domicilio della persona da assistere e non più a quello del lavoratore.

Per quanto riguarda il diritto ai permessi mensili dopo il terzo anno di vita del bambino, il



collegato introduce le seguenti modifiche: dispone che la fruizione dei richiamati permessi sia riconosciuto a entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente e in maniera continuativa nell'ambito del mese; che il diritto non è più riconosciuto fino al compimento del diciottesimo anno da parte del figlio con handicap.

**Le comunicazioni.**

Altra novità riguarda il nuovo obbligo di comunicazione, a carico delle pubbliche amministrazioni nei confronti del dipartimento della funzione pubblica, di specifici dati relativi ai dipendenti che fruiscano dei permessi mensili retribuiti o di quelli previsti per i minori con handicap in situazione di gravità e d'età non superiore ai tre anni. La funzione pubblica, con tale informazioni, dovrà provvedere alla costituzione di una specifica banca dati.